

Testo unico del 22/12/1986 n. 917 -

Testo unico delle imposte sui redditi.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986

Articolo 27

Reddito dominicale dei terreni.

Articolo 27 - Reddito dominicale dei terreni.

In vigore dal 01/01/2004

Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

1. Il reddito dominicale e' costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attivita' agricole di cui all'art. 32.

2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonche' quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 55.

[Torna al sommario](#)